

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Id : 1312854

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 269 del 10/07/2015**

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERMANENTE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A CARAVAN - AUTOCARAVAN - CAMPER E SIMILI**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Premesso che:**

- l'istruttoria del presente atto, effettuata dal Servizio **Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile** evidenzia le considerazioni di seguito riportate;
- La vocazione turistica del territorio del Comune di Cervia fa sì che durante la stagione estiva sia caratterizzato da un elevato numero di presenze contemporanee, come dimostrano i dati in possesso dei competenti uffici comunali e provinciali, sia in termini di persone quali utenti deboli della strada, così come definiti al punto 53 bis dell'art. 3 del codice della strada, sia in termini di numero di veicoli circolanti sul territorio, inteso nel senso più ampio del codice della strada e quindi comprensivo della sosta;
- le strade della fascia costiera, tranne le poche vie interquartiere che costituiscono la viabilità principale interessata da un intenso traffico, sono prevalentemente caratterizzate da dimensioni modeste e da un elevato numero di accessi carrabili, tipiche degli agglomerati urbani a destinazione residenziale, come ben rilevato dal catasto strade del Comune di Cervia elaborato ai sensi ed in conformità all'art. 13 del codice della strada;
- tali condizioni comportano la necessità di porre particolare attenzione alla salvaguardia della sicurezza della circolazione adottando tutti i provvedimenti necessari a mantenerne i presupposti;
- La sosta e circolazione con caravan, roulotte, camper, autocaravan e similari, a causa delle dimensioni progressivamente assunte da tali veicoli, soprattutto di nuova generazione, possono comportare pericolosi intralci alla fluidità del traffico sia per la difficoltà di circolazione nelle strade esistenti, sia per la possibilità di potenziali interferenze con la segnaletica esistente (cartelli stradali, attraversamenti pedonali, ecc.), nonché rendere difficoltosa la visibilità in prossimità delle intersezioni, in difformità da quanto disposto dal codice della strada, come si rileva da numerose segnalazioni pervenute da associazioni di categoria e da singoli cittadini relativamente comportamenti non conformi alle norme da parte di conducente ed equipaggio dei suddetti veicoli in sosta;
- L'art. 7 del CdS dispone che *"nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco; ..... h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185"*, il quale art. 185, tra l'altro, rinvia al Regolamento la definizione delle caratteristiche igienico-sanitarie degli impianti di scarico reflui in tali aree, individuata conseguentemente all'art. 378;

**Constatato che:**

- nella fascia costiera intesa parte del territorio compreso fra la SS 16 Adriatica e l'Arenile Demaniale sono presenti in parchi e lungo le strade quasi diciannovemila alberi, anche di dimensioni rilevanti che comportano ulteriori difficoltà di manovra e sosta per veicoli lunghi in moltissime strade che, nella parte di edificazione meno recente sono anche prive di marciapiedi;
- nelle zone ove è consentito sostare si sta progressivamente provvedendo, ai fini della sicurezza della circolazione, ad un migliore utilizzo del territorio mediante la realizzazione di segnaletica



orizzontale per la delimitazione degli stalli di sosta, nel rispetto di quanto indicato e disposto dall'art. 149 del DPR 445/92 e dell'allegato tecnico al D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792;

- ai fini anche di una offerta turistica più qualificata e specializzata, l'Amministrazione ha precedentemente realizzato, in punti di facile raggiungibilità, aree attrezzate con impianti di cui al citato art. 378 del DPR 495/92 per lo scarico dei liquami ed approvvigionamento idrico, appositamente dedicate alle autocaravan;
- ai fini della sicurezza degli utenti e degli utilizzatori sono altresì state individuate altre aree riservate a veicoli di consistente ingombro (autobus e autoarticolati) in diversi punti del territorio (es. ord. 106/2010);

#### **Ritenuto che:**

- alla luce delle condizioni del territorio sopra descritte, delle infrastrutture realizzate, delle condizioni di sicurezza e fluidità del traffico da salvaguardare e delle segnalazioni acquisite al protocollo comunale o al sistema informatico Rilfedeur relative a comportamenti non conformi al codice della strada delle autocaravan e relativi equipaggi, non sempre sanzionati o sanzionabili perché non più in essere al momento dei controlli effettuati dagli agenti di PM o per l'impossibilità di immediati interventi a causa di concomitanti attività da svolgere in altre parti del territorio da parte degli agenti stessi, risulta opportuno avvalersi della facoltà concessa dal citato art. 7, comma 1, lett. h) del CdS;
- sussistano pertanto le condizioni per adottare specifico provvedimento che regolamenti la circolazione di tali veicoli, riservando apposite aree di sosta attrezzate o parcheggi nelle immediate adiacenze di punti attrezzati con impianti di cui all'art. 378 del DPR 495/92 idonei allo scarico liquami ed approvvigionamento idrico, ubicate in zone del territorio facilmente raggiungibili ed identificabili, predisponendo idonea segnaletica ed opportuna informazione, anche avvalendosi di planimetrie in cui siano individuati anche i camping presenti sul territorio, al fine di offrire un servizio più specifico e mirato agli stessi utilizzatori delle autocaravan;
- risulti difficile fornire una chiara preventiva informazione mediante segnaletica verticale delle zone puntuali, come detto estremamente diffuse nella fascia costiera, in cui condizioni locali rendano difficile a tale categoria di veicoli la circolazione e la sosta, costituendo quindi validi presupposti per disporre alle autocaravan la sosta esclusiva nelle aree a loro riservate imponendo il divieto di sosta sulla parte del territorio individuata come fascia costiera, con esclusione delle suddette aree riservate ed individuate da specifica segnaletica verticale ed orizzontale;
- sia opportuno porre la segnaletica informativa di divieto nelle vie di accesso all'area suddetta sinteticamente denominata "fascia costiera", non rinvenendo nel CdS e nel relativo regolamento, nonché nelle successive circolari e pareri interpretativi, alcun divieto in tal senso;
- in ogni caso, la sosta di tali veicoli in aree individuate dalla apposita segnaletica orizzontale, debba avvenire in conformità a quanto disposto dagli art. 157, e 185 del CdS, e 351 del relativo regolamento, avendo cura di parcheggiare il veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui, anche nel caso di sosta o fermata al di fuori dei parcheggi riservati;

#### **Rilevato che:**

- Il territorio del Comune di Cervia, dispone di parcheggi e aree attrezzate per lo scarico dei liquami ed approvvigionamento idrico appositamente dedicate alle autocaravan nelle seguenti ubicazioni:
  - Parcheggio dedicato posto in Via Tritone angolo Via Platone;
  - Parcheggio dedicato posto in Viale Ravenna (stadio);



- Area parcheggio dedicato, attrezzato per il carico e scarico dei liquami, posto in Via Tritone angolo Via Caduti per la Libertà;
- Area parcheggio dedicato, attrezzato per il carico e scarico liquami, posto sulla Via Ascione;
- nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, dal D.M. 5.11.2001 e dal PGTU del Comune di Cervia, occorre intervenire adottando le regolamentazioni necessarie a garantire i presupposti per la sicurezza della circolazione stradale;

**Vista** la proposta del Servizio Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile presentata in data 9 luglio 2015;

**Visto** il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013;

**Visto** l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art.3, comma 4 della L. 241/90;

**Visto** il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli precedentemente richiamati;

**Visto** il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli precedentemente richiamati;

#### **ORDINA**

- di istituire a far tempo dalla data della presente, le seguenti regolamentazioni:
  - 1. sosta consentita alle autocaravan, caravan, nelle aree di seguito indicate specificamente riservate:**
    - Parcheggio dedicato posto in Via Tritone angolo Via Platone;
    - Parcheggio dedicato posto in Viale Ravenna (stadio);
    - Area parcheggio dedicato, attrezzato per il carico e scarico dei liquami, posto in Via Tritone angolo Via Caduti per la Libertà;
    - Area parcheggio dedicato, attrezzato per il carico e scarico liquami, posto sulla Via Ascione;
  - ed in tutte le aree della porzione del territorio del comune di Cervia compresa fra il Comune di Ravenna a nord, il Comune di Cesenatico a sud, la Strada Statale 16 Adriatica ad ovest e il Demanio Marittimo ad Est, denominata "fascia costiera", individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale;**
  - 2. divieto di sosta permanente a Caravan, Autocaravan, Camper, Roulottes e simili su tutta la "fascia costiera";**
  - 3. divieto di campeggio su tutta la "fascia costiera", la sosta dei suddetti veicoli, ove consentita, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni degli art. 157, e 185 del CdS, e 351 del relativo regolamento;**
  - 4. divieto di sosta per caravan e roulottes, se scollegate dal veicolo trattore, su tutta la "fascia costiera";**



## DISPONE

- di revocare quanto precedentemente ordinato in contrasto con quanto ordinato con il presente atto ad esclusione delle disposizioni inerenti la sosta a pagamento;
- che ove sia stata disposta la sosta a pagamento nelle aree sopra richiamate, vige la regolamentazione e la tariffa disposta per tali aree;
- che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali conformemente a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico ed in base a quanto ordinato dalla presente, a cura del Servizio Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile dell'Amministrazione comunale;
- che gli organi di cui all'art. 12 del C.d.S. siano incaricati di far rispettare le prescrizioni presente provvedimento;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge.

## COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro giorni 60 dalla data di emanazione, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c.3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Cervia, li'

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Roberto Buonafede)**

X:\LLPP\DOCUMENTI\PRLP\Viabilita-ProtCiv\Viabilita\Ordinanze\2015\Disciplina\Camper divieti sosta dirigente.doc

*\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*